


Carrara, 7 ottobre 2019
DF/

Spett. Ditta/Società/Egr. Sig.



FATTURE ELETTRONICHE

Giovedì 31 ottobre 2019 scade il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

È noto che l'Agenzia delle Entrate procede alla memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione sul proprio sito web, nell'area riservata del contribuente.

Questa procedura di memorizzazione è tuttavia temporanea, essendo in funzione sino al 31 ottobre c.a.

Per essere mantenuta occorre che il Contribuente effettui [l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici](#), mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate; gli operatori IVA possono peraltro effettuare l'adesione al servizio anche attraverso gli intermediari (professionisti) appositamente delegati.

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente) l'Agenzia delle Entrate

- memorizza tutti i dati dei file xml delle fatture elettroniche;
- li rende disponibili in consultazione (a regola con le attuali funzionalità);
- esclusivamente al solo soggetto che ha effettuato l'adesione;
- sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Si;
- provvede poi alla loro cancellazione un tempo tecnico di 60 giorni dal termine del periodo di cui al punto precedente.

La **mancata adesione** al servizio comporta per contro la cancellazione dei file xml memorizzati nel periodo transitorio (1° gennaio – 31 ottobre 2019), entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l'adesione. Inoltre, in assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti (cedente/prestatore o cessionario/committente):

- l'Agenzia delle Entrate memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml della fattura elettronica solo fino all'avvenuto recapito al destinatario; dopo di che **cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura**;
- i **dati fattura** saranno invece a disposizione del soggetto che non ha effettuato l'adesione fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
- tali dati sono resi disponibili in consultazione esclusivamente agli operatori IVA, nonché ai contribuenti, diversi dalle persone fisiche consumatori finali, che non sono titolari di Partita IVA (ad esempio enti non commerciali e condomini); per il **consumatore finale**, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute;

Per **dati fattura** si intendono:

- tutti i dati fiscalmente rilevanti di cui all' [articolo 21 del d.P.R. 633 del 1972](#) (ovvero tutto il contenuto del documento), a esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g) (**relativi alla quantità e qualità dei beni e dei servizi**).
- dati necessari per altre disposizioni tributarie (es. targa automezzo per rimborso accise, etc.)

È possibile in ogni momento il **recesso dal servizio**, da effettuarsi mediante la medesima funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate; il recesso è immediatamente efficace e comporta l'interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture emesse/ricevute.

Si è discusso in merito ai [vantaggi/svantaggi](#) di aderire al servizio in esame, in particolare per quanto riguarda i possibili effetti sui controlli fiscali; è infatti espressamente previsto che l'adesione ha anche l'effetto di legittimare l'Agenzia o La Guardia di Finanza all'utilizzo diretto del file xml per le attività di controllo, cosicché è stata configurata una penalizzazione conseguente all'adesione al servizio.

Si possono a tal proposito fare le seguenti considerazioni:

- **in caso di adesione**, la totalità dei dati delle fatture elettroniche viene memorizzata fino al 31/12 del secondo anno successivo alla trasmissione, mentre i *dati fattura* restano a disposizione dell'Agenzia fino al 31/12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento;
- **in assenza di adesione:**
 - l'Agenzia delle Entrate trattiene in ogni caso, per lo stesso periodo di tempo, *i dati fattura* che sono utilizzati per le previste *attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato*;
 - **la cancellazione dei file xml sarà effettuata solo se entrambe le parti (cedente/prestatore o cessionario/committente) non hanno aderito al servizio;**
- *i dati fattura* escludono in sostanza la sola descrizione dell'operazione, rimanendo nella disponibilità dell'erario tutti gli altri dati fiscali rilevanti della fattura;

- se il contribuente ha sottoscritto il servizio di consultazione, l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza accederanno direttamente alle fatture nel loro contenuto integrale; diversamente ne potranno chiedere la produzione o effettuare gli accessi;
- il servizio è necessario per chi si avvale del portale dell'Agenzia delle Entrate per acquisire e gestire le fatture elettroniche; ma anche per gli altri può essere utile, come si è potuto riscontrare sino adesso, in caso di malfunzionamento o errori dei sistemi informatici (ad esempio per perdita o mancata ricezione di fatture).

Sulla questione è intervenuta anche la stessa Agenzia delle Entrate, proprio a fronte dei dubbi emersi - come visto - sugli effetti dell'adesione sui controlli fiscali; in una delle faq sull'argomento, ritrattando una precedente risposta, ha precisato che:

- *L'AE effettuerà i controlli incrociati, come oggi con i dati spesometro, anche domani con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica;*
- *L'adesione al servizio di "Consultazione" garantisce all'utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal provvedimento AE del 30.04.18) le sue fatture emesse e ricevute all'interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l'Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi.*
- *La mancata adesione al servizio di "Consultazione" non rappresenterà di per sé un elemento di valutazione nell'ambito dell'attività di analisi del rischio condotta dall'Agenzia delle Entrate.*

Raccomandiamo la clientela di esaminare con attenzione la questione e di **segnalarci tempestivamente la decisione di aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel caso in cui volesse avvalersi dell'intermediazione dello Studio Donnini.**

Nel rimanere a disposizione inviamo i più cordiali saluti

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE